

STATUTO BOLOGNA WELCOME S.r.l.

Titolo I

DENOMINAZIONE-SEDE- OGGETTO-DURATA

ART. 1

È costituita una società a responsabilità limitata denominata: <<BOLOGNA WELCOME S.R.L.>>.

ART. 2

La società ha sede legale in Bologna; potranno essere istituite nei modi di legge sedi secondarie, filiali o agenzie in Italia od all'estero.

L'organo amministrativo ha facoltà di trasferire la sede all'interno dello stesso comune, istituire o sopprimere unità locali operative, quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – succursali, agenzie, filiali, uffici senza stabile rappresentanza in Italia e all'estero.

Spetta invece ai soci deliberare la istituzione, il trasferimento e la soppressione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in un Comune diverso da quello sopra indicato.

ART. 3

La società mantiene espressamente la tenuta del libro dei soci a cura degli amministratori avente funzione meramente informativa, secondo le disposizioni dettate in materia di società per azioni, in quanto compatibili. Gli amministratori pertanto sono obbligato a eseguire nel più breve tempo possibile le necessarie annotazioni su detto libro, dal momento del deposito nel Registro delle Imprese, eseguito ai sensi di legge, avente oggetto gli avvenuti trasferimenti delle partecipazioni sociali e la costituzione di diritti reali sulle stesse, sia per atto tra vivi che per successione a causa di morte.

Sono fatte salve tutte le altre previsioni inderogabili di legge.

Il domicilio dei soci, degli amministratori e del sindaco, per quanto si riferisce ai loro rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti di legge nel luogo che risulterà dal Registro delle Imprese competente.

Nel libro dei soci devono essere indicati l'indirizzo e, se comunicati, il numero di telefax, l'indirizzo e-mail e/o l'indirizzo di posta certificata.

Ogni socio dovrà sotto la sua responsabilità, notificare tempestivamente alla società ogni variazione del proprio domicilio; tali variazioni dovranno essere comunicate, a cura dell'Organo Amministrativo, al competente Registro delle Imprese nei modi e termini di legge, e, qualora istituito, immediatamente trascritte sul libro dei soci a cura dell'organo amministrativo stesso. Il mutamento del domicilio produce effetti, nei confronti della società, dal momento dell'iscrizione nel Registro delle Imprese competente.

ART. 4

La società ha durata fino al 31 (trentuno) Dicembre (20150 (duemilacinquanta), termine che potrà essere prorogato con deliberazione dell'Assemblea.

ART. 5

La società ha per oggetto lo svolgimento di attività di promozione, informazione e accoglienza turistica attraverso l'attuazione di ogni iniziativa in grado di contribuire alla valorizzazione del territorio, con particolare riferimento al Comune e alla Provincia di Bologna nonché di attività di agenzie di viaggio e turismo di tour operator, sia in sede nazionale che internazionale.

L'organizzazione e lo svolgimento di attività culturali, turistiche, convegnistiche, anche con la gestione degli spazi assegnati, la promozione l'organizzazione di spettacoli teatrali e cinematografici, concerti, riprese e produzioni televisive in genere.

Il tutto svolto in sedi proprie e/o di terzi e finalizzato anche alla migliore utilizzazione degli impianti e delle attrezzature, delle sedi, dei servizi e delle opportunità offerti direttamente dalla società, dalla città di Bologna e dal territorio.

La società potrà compiere in via strumentale ogni altra attività connessa e complementare alle precedenti ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e a tal fine potrà quindi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, espletare:

l'attività di vendita di spazi pubblicitari;

l'attività di gestione punti bar, ristorazione collettiva e catering, sia direttamente che attraverso soggetti terzi;

l'erogazione di servizi di prenotazione e vendita e prevendita, anche online, di biglietti per venti teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e di intrattenimento; la gestione e la realizzazione, anche in collaborazione con soggetti terzi, di siti e portali cittadino di Bologna e del territorio per la promozione e vendita di servizi e beni turistici, anche on line;

la progettazione, la gestione e la realizzazione di siti e portali cittadino di Bologna del territorio per la promozione dei servizi e delle opportunità offerte in campo turistico;

la gestione, anche in collaborazione con soggetti terzi, di spazi informativi situati in aree strategiche per l'accoglienza turistica nella città di Bologna e per l'erogazione di servizi di informazione e di assistenza al pubblico negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e in generale in tutti i punti strategici del territorio fornendo servizi di consulenza operativa e logistica; in generale, la promozione, l'organizzazione, e la gestione di servizi di incoming, di informazione, di accoglienza in campo turistico e prenotazione alberghiera, l'attuazione di campagne di informazione, il coordinamento di azioni di promo-commercializzazione, la realizzazione e la messa in rete di un sistema finalizzato all'informazione, promozione e commercializzazione turistica e l'effettuazione di ogni altra iniziativa in grado di garantire lo sviluppo e la valorizzazione del turismo attraverso la promozione di progetti riguardanti il sistema turistico nel suo complesso, con particolare riferimento ai processi di innovazione;

La progettazione, acquisizione, diffusione e vendita di beni e servizi destinati al merchandising, con particolare riferimento a gadget, libri, poster, foto, cartoline, prodotti multimediali, card turistiche, cofanetti o voucher regalo che permettono di usufruire di servizi turistici anche disaggregati, etc.;

La realizzazione di attività editoriale, con esclusione comunque dell'edizione di quotidiani o periodici ad essi assimilati ai sensi della legge 5 agosto 1981 N. 416 e successive modifiche ed integrazioni.

La società provvederà ad istituire gestendoli in proprio o affidandone la gestione a ditte e enti specializzati, tutti i servizi connessi con le attività sociali.

La realizzazione dell'oggetto sociale potrà essere perseguita anche attraverso gli strumenti di vendita disponibili sul mercato.

La società potrà compiere qualunque operazione finanziaria mobiliare, immobiliare che sia utile per il raggiungimento degli scopi sociali come anche assumere partecipazioni in imprese italiane ed estere aventi in oggetto analogo od affine al proprio scopo di stabile investimento e non di intermediazione finanziaria.

Potrà inoltre concedere garanzie reali e/o personali a favore di società od enti controllati o collegati.

Sono escluse le attività finanziarie precluse o riservate dalle norme in vigore.

TITOLO II

CAPITOLO SOCIALE – QUOTE

ART. 6

Il capitale è di € 310.000,00 (trecentodiecimila virgola zero zero) diviso in quote ai sensi dell'art 2468 del codice civile.

ART. 7

In caso di aumento di capitale sociale, i soci avranno sulle nuove quote un diritto

Di opzione da esercitarsi in proporzione alle quote possedute.

Qualora uno o più soci non intendano esercitare totalmente o parzialmente tale diritto i rimanenti soci, proporzionalmente al numero delle quote possedute, avranno il diritto di prelazione sulle quote non sottoscritte.

Le quote sono trasferibili per successione e per atto fra vivi.

In caso di alienazione delle quote è riservato il diritto di prelazione agli altri soci. Il socio che intende vendere in tutto o in parte le proprie quote dovrà darne preventiva comunicazione scritta, per lettera raccomandata A.R. o per posta elettronica certificata all'organo amministrativo e agli altri soci risultanti dal prescritto libro sociale, ove facoltativamente istituito, ovvero all'indirizzo comunicato al Registro delle Imprese competente, indicando il prezzo richiesto, i termini e le modalità di pagamento nonché ogni altra eventuale pattuizione.

Ogni socio potrà esercitare il diritto di prelazione, proporzionalmente alle quote già possedute, manifestando tale intenzione all'organo amministrativo entro 30 (trenta) gg. dalla data in cui è stata inviata la raccomandata o la e-mail in posta certificata di offerta.

Scaduto il termine, i soci che non avranno esercitato il diritto di prelazione si intenderanno irrevocabilmente rinunziatari e il diritto alla prelazione delle quote offerte in vendita si ridistribuirà in proporzione ai soci che si sono dichiarati disposti ad acquistarle.

Nel caso che il socio a qualsiasi titolo cedente, in tutto o in parte, la propria quota, non dia comunicazione come sopra previsto, ogni altro socio potrà subentrare nei diritti del terzo acquirente, entro 60 (sessanta) gg. dall'iscrizione nel registro dei soci dell'avvenuta cessione.

Se i soci che abbiano manifestato l'intendimento di esercitare il loro diritto di prelazione non provvedano a perfezionare l'operazione con il relativo versamento, nel termine e di ulteriori 60 (sessanta) gg., le quote potranno essere vendute o sottoscritte da terzi.

Nel caso invece che nessun socio abbia manifestato per iscritto la volontà di esercitare il diritto di prelazione, oppure che le quote offerte in vendita non siano state completamente acquistate dai soci, il cedente potrà offrire in vendita tutte le proprie quote residue a qualsiasi altro acquirente. Fermo quanto stabilito in merito all'esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci, nel caso di cessione di quote a titolo oneroso o gratuito, il terzo acquirente deve essere espressamente o formalmente gradito dalla maggioranza dei due terzi dei soci, espresso per quote, a pena di nullità della stessa cessione di quota.

Ove i soci rappresentanti la citata maggioranza non manifestino il gradimento del terzo cessionario dovranno indicare al cedente un soggetto di loro gradimento che si renda acquirente dell'intera quota o di parte di essa.

ART. 8

I diritti sociali sono proporzionati alle quote possedute.

ART. 9

La qualifica di socio viene acquisita unicamente attraverso l'iscrizione nel competente Registro delle Imprese.

TITOLO III

ORGANI DELLA SOCIETA'

ART. 10

Sono organi della società:

L'assemblea dei Soci

Il Consiglio di Amministrazione

Sindaco

Il Comitato Tecnico di Indirizzo

L'ASSEMBLEA

ART. 11

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) gg. Dalla chiusura dell'esercizio o entro 180 (centottanta) gg. Nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale.

L'assemblea si tiene presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

I soci decidono sulle materie riservate dalle legge, dal presente statuto, su argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

ART. 12

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo con lettera raccomandata o spedita per posta elettronica certificata ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro soci, ove facoltativamente istituito, ovvero all'indirizzo comunicato al Registro delle Imprese competente. Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

ART. 13

Il socio che ha diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi dell'art. 2479 bis c.c.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento.

ART. 14

L'assemblea è preseduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

ART. 15

Il Consiglio di amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri i quali resteranno in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio e potrà essere assegnato a un emolumento da fissarsi annualmente dall'assemblea.

ART. 16

Qualora l'assemblea non abbia provveduto, il Consiglio di Amministrazione, nomina tra i suoi componenti il Presidente.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate generalmente dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo degli amministratori, o del Consiglio Sindacale. La convocazione è fatta dal Presidente, per lettera semplice o per posta elettronica, con un preavviso di almeno, otto giorni ridotti a 3 giorni in caso di urgenza, prima di quello fissato per l'adunanza. Le riunioni si terranno presso la sede sociale o in altro luogo del territorio nazionale specificato nell'avviso di convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora siano stati avvertiti tempestivamente tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e sia presente la maggioranza dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere verbalizzate e sottoscritte dal Presidente e dal segretario, e trascritte nel libro sociale.

In caso di assenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione gli stessi poteri spettano al Consigliere più anziano presente.

ART.17

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per il raggiungimento dello scopo sociale che non siano dalla legge e dal presente statuto riservate all'assemblea dei soci.

A titolo esemplificativo, il Consiglio di Amministrazione potrà acquistare ed alienare beni mobili ed immobili, aziende, assumere o cedere partecipazioni sociali, contrarre mutui, aperture di credito ed altre forme di finanziamento, prestare garanzie reali o personali, stipulare contratti di locazione ed affitto, anche con durata ultranovennale, di immobili e aziende.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni al Presidente o ad uno o più dei suoi componenti, ai sensi dell'art. 2381 del c.c.

ART. 18

E' costituito un Comitato Tecnico di Indirizzo con funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio di Amministrazione relativamente alla formulazione degli indirizzi strategici della società.

Il Comitato Tecnico di Indirizzo è composto da un rappresentante di ciascun ente socio e da un componente del Consiglio di Amministrazione designato dallo stesso su proposta del Presidente col compito di assicurare il più efficace raccordo tra i due organi.

Al fine di coordinare le azioni della Società con il territorio, il Comitato Tecnico di Indirizzo può essere integrato stabilmente o limitatamente a progetti specifici con rappresentanti di altre istituzioni, enti, associazioni nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I membri del Comitato Tecnico di Indirizzo rimangono in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione salvo revoca da parte dei soggetti che li hanno designati. I membri del Comitato Tecnico di Indirizzo svolgono il loro incarico gratuitamente.

Il coordinatore del Comitato Tecnico di Indirizzo è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del socio di maggioranza relativa della società.

Il funzionamento del Comitato Tecnico di indirizzo è disciplinato da apposito regolamento approvato dal consiglio di Amministrazione.

ART 19

Ai sensi dell'art 2477 cc. Verrà nominato un sindaco.

Il sindaco rimarrà in carica per tre esercizi ed è rieleggibile.

Il compenso è determinato dall'assemblea all'atto della sua nomina.

ART. 20

Bilancio ed utili

L'esercizio sociale termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo provvederà alla redazione del bilancio ed allegati come previsto dalla legge.

L'assemblea determinerà la destinazione specifica degli eventuali utili di bilancio, dopo il prelevamento della quota di legge da accantonare a riserva legale.

ART. 21

Scioglimento e liquidazione

Nei casi previsti dalla legge la liquidazione della società è affidata ad uno o più liquidatori, nominati, con la maggioranza prevista per le modificazioni dell'atto costitutivo, dall'assemblea dei soci che ne determina altresì i poteri.

TITOLO IV

Disposizioni generali

ART 22

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, saranno decise da un Collegio arbitrale, composto da tre membri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Bologna.